



UNA·API
Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Proposta U.N.A.API. per la costruzione e adozione di una banca dati nazionale (BDN) degli allevamenti apistici italiani.

L'obbligo di denuncia e comunicazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie degli alveari posseduti è contenuto nella legge 313/2004, alla stessa però non è seguito nessun tipo di regolamento o specifica che rendano uniformi, condivise e generali la modalità di comunicazione e il mantenimento/aggiornamento delle informazioni raccolte.

Allo stato attuale non esiste alcuna fonte affidabile che possa fornire dati certi in merito alla effettiva consistenza e distribuzione del patrimonio apistico nazionale, né, tanto meno, si hanno dati attendibili sull'evoluzione degli allevamenti negli ultimi anni in termini di incremento/decremento quantitativo o riguardo la destinazione delle produzioni: per fini commerciali o per autoconsumo.

La realizzazione di **una BDN specifica per l'apicoltura rappresenta una forte opportunità** per conseguire **una vera conoscenza del settore**, attraverso il monitoraggio costante degli allevamenti apistici, sia sotto il profilo quantitativo che della loro distribuzione, quale presupposto indispensabile per la predisposizione di **programmi di profilassi sanitaria** e al fine di agevolare la **programmazione di politiche** di intervento e sostegno territoriale, ma anche quale utilissimo strumento per la verifica della qualità ambientale di un territorio e delle risorse botaniche in esso presenti.,.

Inoltre è da tenere presente che **la conoscenza del patrimonio apistico nazionale**, nelle sue differenti componenti regionali, è base e **termine di confronto per la gestione, interna e comunitaria, delle politiche di sostegno (reg 1234/2007 ex-reg 797/2004) e della ripartizione delle (scarse) risorse destinate all'apicoltura.**

Tutto ciò richiede una precisa pre-condivisione di concetti e definizioni.

L'allevamento apistico presenta caratteristiche di dinamicità e variabilità che non sono assimilabili ad altri allevamenti zootecnici, principalmente caratterizzati da luoghi fisici (stalla, pascolo) generalmente più statici e meno variabili.

Non possono quindi essere utilizzati per la creazione della BND apistica gli stessi concetti e metodologie adottate per censire altre attività zootecniche (anagrafe bovina o ovino-caprina).

Premesse

L'unico dato statico di una azienda apistica è l'identificazione dell'allevatore, di contro la localizzazione delle postazioni, la consistenza degli apiari, subiscono nella realtà continui cambiamenti anche dovuti alle specifiche tecniche di allevamento (variazioni di consistenza stagionali, nomadismo, collocazione apiari in terreni di terzi) tese al miglior sfruttamento delle risorse mellifere. Inoltre **generalmente l'attività non è necessariamente legata alla conduzione di terreno agricolo**, e ciò determina ancor più la mancanza di dati statici che caratterizzano altri tipi di allevamenti.

Pertanto **più che di anagrafe degli apiari è opportuno parlare di "anagrafe degli allevamenti"**, ed all'interno di questa definire gli opportuni strumenti atti a gestire la collocazione degli apiari nel territorio e a monitorare i loro spostamenti.

Tralasciando norme regionali, pre-esistenti o meno al 2004, la legge nazionale 313/04 prevede:

ART. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Vengono cioè fissate generiche modalità di denuncia degli apiari e dell'attività di allevamento, oltre a fissare una generica data (31 dicembre) entro cui ottemperare all'obbligo di denuncia.

Necessita quindi precisare: modalità, tempi, ente ricevente (definire che cosa si intende per azienda sanitaria locale competente), e l'occasione per fare questo potrebbe essere l'istituzione della anagrafe apistica nazionale **e la definizione di un regolamento generale e condiviso da tutte le regioni.**

In merito sono forse utili alcune considerazioni:

- Come già detto, l'unico fattore "statico" che accomuna tutti gli allevamenti apistici è dato dalla residenza dell'allevatore (persona fisica) o dalla sede legale dell'azienda (persona giuridica) che effettua l'allevamento apistico
- Uno stesso allevatore può avere diversi (anche molti) apiari collocati in zone (comuni, province, regioni, stati) diverse
- La consistenza dei singoli apiari può variare nel tempo, anche in momenti ravvicinati all'interno stesso anno
- Ha poco senso parlare di denuncia entro il 31 dicembre, avrebbe più significato fissare un periodo, una finestra temporale con data di inizio e di termine, quale periodo dell'anno in cui effettuare la comunicazione e valutare la consistenza, variazione degli allevamenti
- Una volta adottata una BDN apistica con conseguente accesso/gestione semplificata ed allargata a più soggetti (associazioni comprese), la ripetizione ogni anno della comunicazione/denuncia degli allevamenti (almeno fino a che il sistema non vada a regime) aiuterebbe ad avere una reale fotografia del patrimonio apistico nazionale e di quello delle singole regioni
- Il periodo invernale (novembre/dicembre) è quello in cui generalmente in tutta Italia gli allevamenti sono "fermi" e quindi il più adatto a permettere di avere dati certi, e confrontabili, sul patrimonio apistico
- Le variazioni sulla consistenza degli apiari possono essere tante e varie durante l'anno ma sarebbe più che sufficiente, per le differenti modalità di utilizzo dei dati relativi alla consistenza degli allevamenti, avere un affidabile dato rilevato nel periodo 1 novembre - 31 dicembre di ogni anno
- Nell'attuale sistema di comunicazioni alle ASL spesso c'è confusione tra denuncia di un nuovo apiario e comunicazione dello spostamento di un apiario per nomadismo (o altro)

- La certificazione sanitaria ai fini dello spostamento di alveari in ambito nazionale è una “pratica consuetudinaria obbligata” trasposta da obblighi attinenti tutt’altre specie animali: un esame approfondito delle norme esistenti evidenzia come, in effetti, questo adempimento non corrisponde ad alcun obbligo, se non quello presente in alcune leggi per l’apicoltura emesse dalle regioni. Affermiamo con cognizione di causa che, sotto il profilo del costo/beneficio, tale adempimento comporta solo costi burocratici cui, generalmente, non corrispondono vantaggi di sorta
- Nell’attuale sistema di comunicazione alle ASL i differenti approcci e controlli regionali non permettono una uniforme valutazione (e controllo) dei dati riguardanti il nomadismo interregionale o l’installazione di apiari anche stanziali di apicoltori provenienti da regioni differenti da quella ove viene installato l’apiario. Tutto ciò può determinare sovrastime o sottostime dei differenti patrimoni apistici regionali
- Il concetto di censimento ai fini del controllo sanitario del territorio (e quindi degli apiari presenti in determinate aree) si confonde e sovrappone con il concetto di stima del patrimonio apistico di ogni regione. (Ad esempio: gli ipotetici xxx alveari stanziali che gli apicoltori lombardi hanno nella maremma toscana, fanno parte del patrimonio apistico lombardo – in termini di reddito e PLV-, ma hanno implicazioni sanitarie per le ASL del territorio maremmano.)
- Le aree di confine fra le regioni sono quelle che più risentono della diversità locali di approccio alla denuncia degli apiari, con conseguenze sull’affidabilità dei dati raccolti

Proposte

Nell’approccio all’anagrafe ed alle comunicazioni con l’ASL andrebbero chiaramente distinte le tre differenti situazioni:

1. Comunicazione di inizio attività e conseguente assegnazione da parte della ASL di un codice aziendale che identifica in modo univoco (su tutto il territorio nazionale) l’azienda (e non l’apiario!!)
 2. Censimento annuale con comunicazione della consistenza degli apiari e della loro collocazione territoriale
 3. Segnalazione degli spostamenti infrannuali (nomadismo o altro), per il controllo sanitario del territorio
- La comunicazione di inizio attività, può, ove necessario, valere anche ai fini di quanto previsto (notifica o DIA) dal reg 852/04
 - Nella comunicazione di inizio attività è indispensabile sia dichiarato se l’attività viene svolta a fini di autoconsumo o commerciali
 - Il concetto di nomadismo, così come definito nella legge 313/04, non necessariamente implica grandi spostamenti, pertanto non pare significativa e necessaria la dichiarazione specifica se gli apiari siano stanziali o nomadi al momento della comunicazione di inizio attività. Il trattamento di questo dato in quest’ambito rischia di portare solo confusione e non aggiunge qualità all’informazione.
 - Inoltre il concetto generico di nomadismo¹ implica che la segnalazione riguardante gli spostamenti degli apiari andrebbe meglio articolata, valutando meglio se renderla obbligatoria comunque, anche nel caso di spostamenti fatti nell’ambito della stessa ASL o dello stesso territorio comunale.
 - E’ importante che l’apicoltore abbia un riferimento certo ed unico nell’amministrazione pubblica a cui indirizzare le proprie comunicazioni. Per quanto su elencato questa riteniamo dovrebbe essere individuata nella ASL dove ha la residenza la persona fisica proprietaria/detentrica degli

¹ Legge 313/2004 – art 2, comma 3, punto e) “ nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.”

alveari o dove ha sede legale la persona giuridica proprietaria/detentrica degli alveari. Quindi è questa l'ASL competente del flusso di informazioni tra apicoltore e BDN, (ASL-BDN), che non necessariamente coincide con l' ASL sul cui territorio insistono gli apiari

Pertanto i passi potrebbero essere:

- ✓ Dichiarazione di inizio attività alla ASL-BDN, entro X giorni dall'avviamento dell'attività, con specifica dei seguenti dati:
 - a) Numero alveari complessivo
 - b) Localizzazione apiari (tutti, in tutte le differenti località)
 - c) Destinazione del prodotto (autoconsumo, commercio)
- ✓ Inserimento da parte della ASL-BDN in BDN della nuova attività ed assegnazione di un codice aziendale di allevamento che la identifichi univocamente su tutto il territorio nazionale
- ✓ Nel periodo dal 1 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno comunicazione alla propria ASL-BDN della consistenza dell'allevamento in riferimento ai differenti apiari (numero alveari e localizzazione delle postazioni).
- ✓ Aggiornamento da parte della ASL-BDN dei dati presenti in BDN.

Spostamenti e Nomadismo:

- ✓ Nell'eventualità di spostamenti degli alveari (dalle postazioni indicate nella dichiarazione di inizio attività o da quelle comunicate con il censimento) l'apicoltore comunica (entro 10 giorni dall'effettuazione dello spostamento) alla propria ASL-BDN lo spostamento indicando località e numero di alveari spostati
- ✓ L'ASL-BDN che riceve la comunicazione segnala lo spostamento in BDN o direttamente alla ASL competente per il territorio dove verrà collocato l'apiario. La modalità di questa comunicazione dipende dalla organizzazione che si vuol dare alla BDN. Se ben strutturata, potrebbe senza problema di sorta comprendere anche questo tipo di postazioni più o meno "temporanee", senza ricadere nella rigidità dell'anagrafe delle stalle o dell'assegnazione di codici fissi agli apiari invece che agli allevamenti nel loro complesso
- ✓ La gestione delle varie comunicazioni o l'aggiornamento della BDN potrebbe essere estesa all'apicoltore stesso con l'utilizzo di smart card e firma digitale ed anche alle associazioni degli apicoltori, semplificando notevolmente le procedure, e forse anche garantendo una maggiore accuratezza dei dati trasmessi, e sollevando le Asl da adempimenti burocratici. **Tutto ciò in presenza di esplicita delega alle associazioni da parte dell'apicoltore, e senza vincolo di sorta d' obbligatorietà.**

20 novembre 2007

Vanni Floris

Francesco Panella

Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL

Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 – 0335 6279401

E-mail: unaapi@mieliditalia.it

www.mieliditalia.it